



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....  
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO Ennio Quatrana**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Dr. Raffaele Allocca**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09.12.2013. per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 09.12.2013

Timbro

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dr. Raffaele Allocca**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:
- ( ) E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) ;
- (x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal ..... al.....

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dr. Raffaele Allocca**

---

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

Li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**Dr. Raffaele Allocca**

# COMUNE DI TRIVIGLIANO

PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE  
n. 13 DEL 04.12.2013

OGGETTO: Approvazione aliquota imposta municipale propria (imu) anno 2013

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 04.12.2013

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Raffaele Allocca***

---

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 04.12.2013

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Raffaele Allocca***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente gli artt. 1 e 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in legge n. 124 del 28.10.2013;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 124 del 28.10.2013, stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.06.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, , convertito, con modificazioni, in legge n. 124 del 28.10.2013, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Trivigliano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Trivigliano;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno**

**precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;**

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012, pari a complessivi € 2.250 mln per l'intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,6 %;
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce l'esenzione;
- *aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010, 0,76 %;*

Di Determinare, altresì, le seguenti detrazioni:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente anagraficamente e dimorante nella stessa e relative pertinenze, come precisato dall'art. 13 c. 2 DL 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;

- una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente e dimorante nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00, pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00.

VISTO il decreto-legge n. 133 del 30.11.2013 all'art. 1, che prevede per l'abitazione principale ed altre fattispecie di cui all'art. 1 dello stesso decreto, che i contribuenti, in luogo del saldo IMU del mese di dicembre 2013, versino entro il 16.01.2014 il 40% della differenza, ove positiva, fra l'imposta calcolata con l'aliquota e la detrazione deliberata o confermata dal Comune nel 2013 e quella calcolata con l'aliquota e la detrazione di legge;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

**TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 124 del 28.10.2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano

- PRESENTI N. 9
- VOTANTI N. 9
  - FAVOREVOLI N. 6
  - CONTRARI 0
  - ASTENUTI N. 3 (DI REZZE – BIETTI – QUATRANA ORESTE)
  -

### **DELIBERA**

Di stabilire le aliquote di legge dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0.76%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0.6 %;
- per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 si riconosce l'esenzione;
- *aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010, 0.76 %;*

Di Determinare, altresì, le seguenti detrazioni:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente anagraficamente e dimorante nella stessa e relative pertinenze, come precisato dall'art. 13 c. 2 DL 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;
- una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente e dimorante nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00, pertanto la detrazione complessiva ammissibile può raggiungere al massimo la somma di € 600,00.

Di recepire le disposizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 30.11.2013 ;

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.

con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

- PRESENTI N. 9
- VOTANTI N. 9
  - FAVOREVOLI N. 6
  - CONTRARI 0
  - ASTENUTI N. 3 (DI REZZE – BIETTI – QUATRANA ORESTE)

**Delibera**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .